



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

C O P I A

SETTORE7 - Tributi, Patrimonio e Servizio alle Imprese

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 29/08/2014

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici nel giorno ventinove del mese di agosto presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

| | |
|-----------------------|----------|
| SATURNINI GIULIO | Presente |
| SOTTANI PAOLO | Presente |
| ESPOSITO MARIA GRAZIA | Presente |
| CAVACIOCCHI CARLA | Assente |
| GURRIERI CLAUDIO | Presente |
| BUTINI SONIA | Presente |
| PRUNETI GIONNI | Presente |
| ROMITI STEFANO | Presente |
| LOTTI LORENZO | Presente |
| D' IGNAZI SAMUELE | Presente |
| SCARPELLI ILARY | Presente |
| MANNINI LEONARDO | Presente |
| NOZZI CARLO | Assente |
| CELLAI ARMANDO | Presente |
| FOSSI ROBERTO | Presente |
| PECORINI GIULIO | Presente |
| BURGASSI LETIZIA | Presente |

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Scrutatori: D' Ignazi Samuele, Scarpelli Ilary, Pecorini Giulio.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale Sostituto del Comune di Greve in Chianti Lorenza Faleri incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Decreto Monti) convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22.12.2011 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

Considerato che l'art. 13 ("Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria") del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che per il triennio 2012/2013/2014 l'IMU è applicata in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo municipale") e sostituisce, per la componente immobiliare, le relative addizionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati oltre all'imposta comunale sugli immobili;

Visto il D.Lgs 504/1992 ("Decreto ICI") e gli art. 52 e 59 del D.Lgs 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

Visti in particolare i commi da 6 a 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IMU e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base.

Ricordato che il D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota base pari allo 0,76 % con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Aliquota base pari allo 0,76 % con facoltà dei Comuni di ridurla fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del DL n. 201 del 2011 come riformulato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147 del 2013 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 13 comma 2 DL n. 201 del 2011 come riformulato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147 del 2013, il quale dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il comma 1-ter dell'art. 4 del D.L.16 del 2.03.2012 convertito il L. 44 del 26.04.2012 che dispone "*sono esenti, altresì, (dall'imposta municipale propria) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L.*

133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Vista la L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto con il comma 708 l'abolizione dell'IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

Visto:

- l'art. 1 comma 380 della legge n. 228 del 2012 il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera "G" della L. 228/2012 che dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale "D";

Considerato, conseguentemente, che è riservato al Comune il gettito IMU riguardante tutte le altre categorie catastali ed eventualmente, qualora il comune lo volesse deliberare, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, da corrispondere allo Stato, previsto dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L.201/2011, per gli immobili di categoria catastale "D";

- l'art. 1 comma 380 lett. b) della Legge 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito dell'IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;

Visto l'art. 7, lettera "H" del D.Lgs 504/1992 che dispone che i terreni agricoli risultano esenti dall'imposta qualora ricadenti su aree del territorio classificate montane o collinari ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977;

Considerato che ad oggi il territorio del comune di Greve in Chianti rientra in aree montane e/o parzialmente montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 e che pertanto tutti i terreni agricoli dello stesso comune risultano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che per i terreni agricoli con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno, saranno individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014 si applica l'esenzione del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2009 n. 99 iscritti nella previdenza agricola e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al suddetto decreto non ricadono in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dell'IMU.

Ritenuto di prevedere l'aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli dovuta nella sola ipotesi sopra prevista con pagamento a saldo senza previsioni di sanzioni e interessi per il mancato pagamento della prima rata di acconto;

Vista le deliberazioni consiliari n. 102 del 29.09.2012 e n. 124 del 29.11.2012 n. 82 del 30.09.2013 con le quali si approvavano le aliquote con le relative detrazioni per l'importo totale dell'imposta

municipale propria da corrispondere per le annualità 2012 e 2013;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 Luglio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento comunale, approvato con deliberazione CC n. 31 del 24.06.2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2103, fissata al 10,6 per mille.

Ritenuto, in conseguenza, di modificare per l'anno 2014 l'aliquota per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze prevedendo la seguente aliquota:

3,5 per mille per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per **pertinenza** dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Considerato che, per l'anno 2014, l'approvazione della presente deliberazione comporta modifica degli stanziamenti di entrata relativi all'imposta municipale propria (IMU) che sono quantificabili solo per la componente relativa alla diminuzione dell'aliquota per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze che passa dall'attuale stima di euro 130.830,00 ad euro 73.746,00; Non risulta, invece quantificabile l'eventuale maggiore gettito derivante dall'ipotesi di assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli;

Ritenuto che questo comune intende approvare le aliquote anno 2014 ;

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

3,5 per mille per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

6,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,6 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,6 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

9,00 per mille per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

9,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 7,6 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 1,4 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti

10,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, **cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 0,24%** da versare al comune di Greve in Chianti

10,00 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, **non siano considerate pertinenza di prima abitazione.**

9,50 per mille per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 504/1992.

10,6 per mille per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "A" (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03

10,6 per mille per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano a disposizione o **sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 7,6 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti

10,6 per mille per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale **A10**.

10,6 per mille come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

7,6 per mille come aliquota base per i terreni agricoli;

Avvertito che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nella categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, resi rispettivamente dal Responsabile del Settore 7 e da quello del Settore 2:

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso contestualmente al parere sul bilancio di preventivo 2014 favorevole alla proposta sotto il profilo della sostenibilità finanziaria;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare in data 27.08./2014;

Con 15 Consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 4 voti contrari (Gurrieri, Butini, Pecorini, Burgassi), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

- 1) di determinare per l'esercizio 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo

Comune nel modo seguente:

3,5 per mille per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

6,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,6 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,6 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

9,00 per mille per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

9,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

a. l'**aliquota pari al 7,6 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012

b. l'**aliquota pari al 1,4 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti

10,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al

catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera “f” della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 0,24%** da versare al comune di Greve in Chianti

10,00 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo “B” (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, **non siano considerate pertinenza di prima abitazione.**

9,50 per mille per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera “b” del D.Lgs 504/1992.

10,6 per mille per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “A” (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03

10,6 per mille per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano a disposizione o **sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09) precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 7,6 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera “f” della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti

10,6 per mille per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale **A10.**

10,6 per mille come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

7,6 per mille come aliquota base per i terreni agricoli;

- 2) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE7 - Tributi, Patrimonio e Servizio alle Imprese

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 18.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 18.08.2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Simona FICORILLI



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Lorenza Faleri

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, 03/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Timbro e firma